

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (scade il 18 novembre)

SINTESI

CAPO I - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione*)

Il comma 1, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, sostituisce l'articolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2021.

Il nuovo comma 178 precisa che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80% nelle aree del Mezzogiorno e del 20% nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni per il 2021, 5.000 milioni annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni per il 2030. Stabilisce poi che per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, **con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027** e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità;

b) demanda ad una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del ministro per gli affari europei e sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'imputazione in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera del CIPESS di cui alla lettera b), numero 1), **dato atto** dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il ministro per gli affari europei e ciascun ministro interessato definiscono d'intesa un Accordo per la coesione, sentito il ministro dell'economia, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Precisa che ciascun accordo contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualità, definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2;

5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazione, specifiche disposte con delibera del CIPESS. Precisa che, compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), **dato atto** dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il ministro per gli affari europei e ciascun Presidente di regione o di provincia

autonoma definiscono d'intesa un Accordo per la coesione, sentito il ministro dell'economia, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Specifica che l'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche **nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027**. Precisa che ciascun accordo contiene:

- 1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
 - 2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
 - 3) in caso di presenza di **città metropolitane**, l'entità delle risorse ad esse destinate;
 - 4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
 - 5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei;
 - 6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;
 - 7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;
 - 8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS. Precisa che, compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;
- e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del ministro per gli affari europei, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Sempre con delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
- f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
- g) il ministro per gli affari europei può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a 200 milioni ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo;
- h) il ministro per gli affari europei presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della NADEF e del ddl del bilancio di previsione;
- i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Il MEF assegna le risorse trasferite in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dagli stessi accordi, ed effettua i pagamenti secondo le procedure stabilite dalla legge n. 183 del 1987 (*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*) e dal regolamento di cui al DPR n. 568 del 1988 (*Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*), nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dal Dipartimento per le politiche di coesione. Stabilisce poi che ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario della RGS, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al Dlgs n. 88 del 2011 (*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), assegnate per un intervento e non

ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, il Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE della RGS ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, il Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE della RGS dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defianziato;

l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione.

Il **comma 2**, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2021, come modificato dal comma 1, permette di utilizzare anche le risorse destinate ad interventi complementari, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma. Precisa che le risorse complementari sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.

Il **comma 3** permette la modifica degli accordi per la coesione d'intesa tra le Parti sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e ne definisce la procedura.

Il **comma 4** permette al Dipartimento per le politiche di coesione di avvalersi, tramite apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA Spa.

Il **comma 5** prevede che non sia più necessaria, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la necessità di una preventiva deliberazione del CIPESS quando questo avvenga nell'ambito degli accordi per la coesione di cui al modificato articolo 1, comma 178, lettera d) della legge di Bilancio 2021.

Articolo 2 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027)

Il **comma 1** stabilisce che le risorse assegnate dal CIPESS per la realizzazione degli accordi per la coesione sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della provincia autonoma assegnataria, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. Precisa che, in casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3.

Il **comma 2** prevede, per ciascun accordo per la coesione, entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, l'erogazione, **anche in più soluzioni**, di un'anticipazione del 10% del piano finanziario annuale indicato nell'accordo, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti.

Il **comma 3** stabilisce che, in coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, **sulla base delle spese sostenute dai beneficiari**, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Precisa che in caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute **dai beneficiari** per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.

Il **comma 4** prevede che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicate nell'Accordo per la coesione determina il defianziamento dell'Accordo stesso e precisa che le risorse derivanti dal defianziamento affluiscono al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere reimpiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, **primo periodo**, della legge di Bilancio 2021, come modificato dall'articolo 1 del decreto.

Il **comma 5** impone a ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse di assicurare la costante

alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi.

Il **comma 6** stabilisce che il definanziamento di cui al comma 4 è accertato con delibera del CIPESS, adottata su proposta del ministro per gli affari europei, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione, in considerazione dei dati risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio e del contenuto delle relazioni semestrali rese dall'Amministrazione assegnataria.

Il **comma 7** precisa che in caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio ovvero in caso di mancato invio della relazione di cui al comma 5 da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, il Dipartimento per le politiche di coesione assegna un termine per adempiere non superiore a 30 giorni, prorogabile 1 sola volta per non più di 15 giorni. Conferisce al ministro per gli affari europei la facoltà di proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento o delle singole linee d'azione. Specifica che in caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo.

Articolo 3 (Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Affida alle regioni, al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, il compito di garantire l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, permettono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio)

Il **comma 1** stabilisce che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali ed europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico "ReGiS" i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il CUP e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).

Il **comma 2** precisa che, nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche di coesione e il Dipartimento della RGS per la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico "ReGiS", saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** specifica che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema "Regis".

Il **comma 4** precisa che, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati, è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

Stabilisce che i documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it). Stabilisce, inoltre, che sullo stesso portale sono pubblicati i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Reca, infine, la clausola di invarianza.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 6 (*Contratto istituzionale di sviluppo*) del Dlgs n.88 del 2011 (*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali*):

a) precisa che la stipulazione di Contratti istituzionali di sviluppo è ammessa per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni e di valore unitario non inferiore alle soglie individuate nell'articolo 14 (*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*) del **Codice dei contratti pubblici** (Dlgs n. 36 del 2023). Precisa che i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie;

b) precisa che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'UE, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 (*Poteri sostitutivi*) del DL n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*).

Il **comma 2** modifica l'articolo 44 (*Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione*), comma 7-ter, del DL n. 34 del 2019 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*) prevedendo che con deliberazione del CIPESS siano individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (non più solo infrastrutturali, come attualmente previsto) compresi nei contratti istituzionali di sviluppo e a quelli sottoposti a commissariamento governativo.

Il **comma 2-bis** stabilisce che gli incentivi riconosciuti, in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti dalla normativa UE e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. Precisa che, in tali casi, il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50%.

CAPO II - STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Articolo 7 (*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*)

Il **comma 1** istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne e ne disciplina la composizione (presieduta dal ministro per gli affari europei e composta dai ministri delle infrastrutture, dell'ambiente, delle imprese, **del lavoro**, dell'agricoltura, dell'interno, della cultura, del turismo, dell'istruzione, dell'università, delle salute, per gli affari regionali, per la protezione civile, per le disabilità, dell'economia e per lo sport, **dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici** nonché dai presidenti della Conferenza delle regioni, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEN). Alle sedute possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i ministri interessati **nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome**).

Il **comma 2** elenca i compiti della Cabina di regia:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, **in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali**, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, **con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);**

d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi della RGS;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Il **comma 3** demanda alla Cabina di regia l'approvazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), il quale individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, **ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità**, e dei servizi sociosanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Rinvia ad una delibera del CIPESS la definizione delle modalità operative del PSNAI, **ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione**.

Il **comma 4** precisa che l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi **soggetti** istituzionali interessati, fra cui il MIT, il MIM, il MUR e il MinSal, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro, con il coordinamento del ministro per gli affari europei che si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione.

Il **comma 5** specifica che per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i **dati risultanti dai** monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi della RGS.

Il **comma 6** stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione, che assicura anche **lo svolgimento delle** funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

Il **comma 1**, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di **stranieri** provenienti dai Paesi del Mediterraneo, incarica il Dipartimento per le politiche di coesione di predisporre, d'intesa con il comune di Lampedusa e Linosa, con il MIT e con il MIMIT, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante, alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Precisa che il piano degli interventi tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge di stabilità 2014, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Demanda al CIPESS l'approvazione del piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti identificati dal CUP e l'assegnazione delle relative risorse al comune nel limite complessivo di 45 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA Spa le funzioni di stazione appaltante del piano complessivo degli interventi.

Il **comma 2** qualifica le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

Il **comma 3** precisa che nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione dei punti di crisi e dei centri di prima accoglienza costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.

Il **comma 4** chiarisce che gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

Il **comma 5**, nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, permette di applicare la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat (*Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate*) nonché le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del DL n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*).

Il **comma 6**, al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di permettere il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, prevede l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) fino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. Precisa che l'affidamento diretto è ammesso entro il **limite massimo di spesa** di 1 milione;

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

Il **comma 7** stabilisce, con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera **b)**, ove gli stessi rientrino in siti **compresi nella rete Natura 2000**, che la valutazione di incidenza è conclusa entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 15. In caso di perdurante inerzia il CdM nomina un commissario ad acta.

Il **comma 8** stabilisce che gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrante, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Articolo 8-bis (Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia)

Affida alla provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la predetta provincia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di presentare al MIT un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Reca la clausola di invarianza.

CAPO III - ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA

Articolo 9 (Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

Il **comma 1** specifica che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Il **comma 2** istituisce dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Articolo 10 (Organizzazione della ZES unica)

Il **comma 1** istituisce presso la presidenza del Consiglio la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal ministro per gli affari europei e composta dai ministri per gli affari regionali, per la pubblica amministrazione, per la protezione civile, per le riforme istituzionali, **per lo sport e i giovani**, dell'economia, delle infrastrutture, delle imprese, **del lavoro**, degli affari esteri, dell'ambiente, dell'agricoltura, del turismo e della cultura e dagli altri ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, **dal Presidente dell'UPI o da un suo delegato e dal Presidente dell'ANCI o da un suo delegato**. Specifica che alle riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Incarica dell'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2.

Il **comma 2** istituisce presso la presidenza del Consiglio, alle dirette dipendenze del ministro per gli affari europei, la Struttura di missione ZES, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in 2 direzioni generali ed in 4 uffici di livello dirigenziale non generale, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

Il **comma 3** elenca le attività della Struttura di missione ZES:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 dello stesso articolo;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della presidenza del Consiglio.

Il **comma 4** disciplina la composizione della Struttura di missione (3 unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, 4 unità dirigenziali di livello non generale, 60 unità di personale non dirigenziale e un contingente di esperti con compenso massimo di 50.000 euro annui nel limite di spesa complessivo di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034).

Il **comma 5** demanda ad un DPCM, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione dell'organizzazione della Struttura di missione ZES, delle competenze degli uffici e l'individuazione della data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4 (*Istituzione di zone economiche speciali - ZES*), comma 6-bis, del DL n. 91 del 2017 (*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*).

Il **comma 6**, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, permette alla Struttura di missione ZES di svolgere, a richiesta degli enti competenti, le funzioni di stazione appaltante, operando, in tal caso, a fini acceleratori, a mezzo di ordinanze e in deroga ad ogni disposizione di legge (eccezion fatta per le disposizioni della legge penale, dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli europolitari) fino al 31 dicembre 2026.

Il **comma 7** autorizza la Struttura di missione ZES ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA Spa.

Il **comma 8** reca disposizioni sulla cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari per le ZES, dei dirigenti non generali delle strutture di supporto dei Commissari straordinari (qualora non confermati) e dei contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Il **comma 9** incarica i Commissari straordinari per le ZES di trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

Il **comma 10** abroga la disposizione che ha previsto il trasferimento temporaneo alla presidenza del Consiglio di 30 unità di personale da destinare alle amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione.

Il **comma 11** quantifica gli oneri e reca la copertura (utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a)).

Il **comma 12** precisa che i progetti da attuare all'interno dell'area ZES e da qualificare di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, sono i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche (non più solo infrastrutturali, come attualmente previsto).

Articolo 11 (Piano strategico della ZES unica)

Il **comma 1** stabilisce che il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per il suo sviluppo, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il **comma 2** affida alla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, la predisposizione dello schema di Piano strategico, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Precisa che alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, 3 rappresentanti designati congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI.

Il **comma 3** demanda ad un DPCM, su proposta del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i ministri dell'economia, delle infrastrutture, delle imprese e per la protezione civile, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, l'approvazione del Piano.

Il **comma 3-bis** permette di istituire nella ZES unica, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico, zone franche doganali intercluse. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 60 giorni dalla data della proposta.

Il **comma 3-ter** reca la clausola di invarianza.

Articolo 12 (Portale web della ZES unica)

Il **comma 1** istituisce presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi.

Il **comma 2** precisa che il portale, da realizzare anche in inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

Il **comma 3** reca la copertura a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Articolo 13 (Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES)

Il **comma 1** istituisce dal 1° gennaio 2024 presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che, nel caso di procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 14, svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il **comma 2** precisa che, nell'ambito dell'area della ZES Unica, il S.U.D. ZES ha competenza in relazione ai procedimenti amministrativi riguardanti:

a) le attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) l'intervento edilizio **produttivo**, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Il **comma 3** stabilisce che il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del ministro dello sviluppo economico, del ministro per la PA e del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021 (*Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)*). Precisa che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti al fascicolo informatico d'impresa che li rende disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali, agli sportelli unici digitali; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti che li trasmettono immediatamente,

secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal decreto ministeriale 12 novembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti.

Il **comma 4** pone gli oneri a carico del Programma Nazionale Capacità per la Coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Articolo 14 (Procedimento unico)

Il **comma 1** stabilisce che i progetti riguardanti le attività economiche ovvero l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, **ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio del titolo abilitativo**, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di VIA, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica (*piani o programmi che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente di importo non inferiore a 400 milioni relativi ai settori di rilevanza strategica quali filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cybersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno individuate dalla Commissione UE come catene strategiche del valore e grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano*), **nonché in materia di disciplina del commercio**. L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Il **comma 2** considera di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, **purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11**.

Il **comma 3** specifica che nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per lo stesso intervento.

Il **comma 4** prevede che **ciascuna** regione interessata **possa presentare** ai ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la pubblica amministrazione e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. Precisa che la proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Precisa, infine, che sono parti del protocollo o **della convenzione**, la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. **Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.**

Articolo 15 (Autorizzazione unica)

Il **comma 1** stabilisce che **coloro** che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, **la relativa** istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per permettere alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Il **comma 2** prevede il rilascio, in via telematica, di una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Il **comma 3** specifica che, su richiesta delle amministrazioni competenti, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di 30 giorni e, nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

Il **comma 4** stabilisce che entro 3 giorni **lavorativi** dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata, alla quale si applicano le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (45 giorni **per le** amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica);

b) al di fuori dei casi previsti dall'articolo 14-bis, comma 5 (*scaduto il termine di 45 o 90 giorni, l'amministrazione procedente adotta, entro 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero la determinazione di conclusione negativa qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili*), della legge n. 241 del 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), **l'amministrazione procedente** svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini nonché dalle amministrazioni delle regioni o delle province autonome ai sensi e nei termini indicati dall'articolo 14-*quinquies* (*Rimedi per le amministrazioni dissenzienti*) della legge n. 241 del 1990. Precisa che si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso entro 60 giorni dalla richiesta. Il **comma 5** precisa che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati, permette la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto e ove necessario, **essa** costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende la VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il **comma 6** stabilisce che qualora il progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale e **trovi** applicazione l'articolo 27-bis del TUA che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al ministro per gli affari europei il deferimento della questione al CdM, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La presidenza del Consiglio indice, entro 10 giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti nella quale i partecipanti formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della riunione l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al CdM. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di 60 giorni.

Il **comma 7** precisa che le **disposizioni** di cui ai commi da 1 a 6 si applicano ai **progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale**. In caso di **progetti di iniziativa privata**, la Struttura di missione ZES **trasmette**, entro il termine 3 giorni lavorativi, **tramite il S.U.D ZES**, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, convoca la conferenza di servizi e rilascia l'autorizzazione unica. **Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica**. Alla conferenza di servizi, indetta dall'Autorità di sistema portuale, partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora tale rappresentante abbia **fatto constatare** il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al ministro per gli affari europei il deferimento

della questione al CdM ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al CdM si applicano le **disposizioni** del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

Il **comma 8** proroga al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*), comma 3, ultimo periodo (*possibilità di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Dlgs n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate*), del DL n. 76 del 2020 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), estesa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Il **comma 8-bis** esclude l'applicazione degli articoli 14 (*Procedimento unico*) e del presente articolo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

Articolo 16 (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica)

Il **comma 1** prevede la concessione di un credito d'imposta, nella misura massima permessa dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6, per il 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dal TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Precisa che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, **il credito d'imposta è riconosciuto** nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il **comma 2** stabilisce che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Precisa che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il **comma 3** esclude dall'agevolazione i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, **esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti**, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché **nei settori creditizio, finanziario e assicurativo**. Esclude, inoltre, le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà.

Il **comma 4** precisa che:

- fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni;
- per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione;
- non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro;
- se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni;

- per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto;
- il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

Il **comma 5** precisa che:

- il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
- il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
- ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento;
- l'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6;
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53 (*limite annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi*), della legge finanziaria 2008.

Il **comma 6** stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per il 2024, determinato con decreto del ministro per gli affari europei da adottare di concerto con il ministro dell'economia entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione con le amministrazioni titolari delle stesse, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle risorse. Precisa che con il decreto di cui al primo periodo sono definiti le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 17 (Disposizioni in materia di investimenti)

Il **comma 1** fissa, per il 2023, in 130 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel sito internet istituzionale del MIT, il termine per la trasmissione al ministero da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali, delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Specifica che entro lo stesso termine sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.

Il **comma 2** autorizza la società SACE Spa, con riferimento alle garanzie su cauzioni rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato, a ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e ad avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 3** stabilisce che la società SACE Spa dia comunicazione del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 2 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.

Il **comma 4** prevede che gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati, a seconda dei casi, al Fondo per il finanziamento a favore degli investimenti

del green new deal, o al Fondo gestito da SACE istituito nello stato di previsione del MEF, salvo congruaggio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 5-bis** apporta modifiche alla legge di Bilancio 2023 stabilendo che al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie si applica a tutte le aree ferroviarie interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento (e non solo a quelle comprese nei SIN ex SLOI ed ex Carbonchimica). Precisa che tali risorse potranno inoltre essere utilizzate anche per un intervento di progettazione di natura specialistica, e relative attività connesse, sulle predette aree, e che agli eventuali oneri eccedenti provvede la provincia autonoma di Trento.

Il **comma 6** aumenta da 1 a 3 i rappresentanti della Conferenza unificata presenti nella cabina di regia sul codice dei contratti pubblici, istituita presso la presidenza del Consiglio e disciplinata dall'articolo 221 del codice degli appalti.

CAPO IV - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Articolo 18 (Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

Innalza a 50.000 euro il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Permette inoltre ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione Territoriale ovvero fino alla loro naturale scadenza, se **antecedente**.

Articolo 19 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, a decorrere dal 2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio.

Reca quindi disposizioni relative alle manifestazioni di interesse da parte degli enti territoriali, alle procedure di reclutamento e ai corsi di formazione.

Autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive fino a 266 unità di personale per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di 18 ore settimanali, per la durata di 18 mesi, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)

Estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione.

Articolo 21 (Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)

Aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Demanda ad un DPCM l'approvazione del piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture. Incarica il Ministero della difesa per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale. Disciplina, infine, gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento delle nuove strutture.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

Il **comma 1**, in conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES.

Il **comma 2** precisa che gli articoli 14 (*Procedimento unico*) e 15 (*Autorizzazione unica*) del decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024 e che fino alla data indicata nel DPCM di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari ZES, nei termini di cui al comma 3, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

Il **comma 3** stabilisce che, per le finalità di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2024:

- a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
- b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);
- c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica - Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al DPCM istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al DPCM istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

Il **comma 4** stabilisce che resta fermo, per le imprese beneficiarie di agevolazioni nelle ZES, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2023, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni stesse. Precisa, inoltre, che l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge di bilancio 2021 (*riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi*) è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle ZES, ferme restando le condizioni previste dai successivi commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021.

Il **comma 5** incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica in conseguenza delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4.

Il **comma 6** autorizza il ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23 (*Entrata in vigore*)

Il decreto è entrato in vigore il 20 settembre.